

COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE N. 39 DEL 20/07/2020

OGGETTO: PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO GENERALE

La sottoscritta Margherita Argentero, Revisore Unico nominata con delibera del Consiglio Comunale del 17/12/2018 n. 50,

CONSIDERATO

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 (cfr verbale n. 23 del 20/12/2019)

- che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27/04/2020 (cfr verbale n. 30 del 17/04/2020) è stato approvato il Rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro 538.390,77, così composto:

fondi accantonati	euro	79.408,61
fondi vincolati	euro	38.362,32
fondi destinati agli investimenti	euro	ZERO
fondi disponibili	euro	420.619,84

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 27/04/2020 (ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 09/03/2020 cfr verbale n. 26 del 02/03/2020);
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27/04/2020 (ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 02/04/2020 cfr verbale n. 28 del 30/03/2020);
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 27/04/2020 (cfr verbale n. 31 del 23/04/2020);
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25/05/2020 (cfr verbale n. 35 del 20/05/2020);
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/06/2020 (cfr verbale n. 36 del 25/06/2020);

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art.162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8 del TUEL** prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

- Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

- Rilevato che la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha differito al 30 settembre 2020 la verifica della

permanenza degli equilibri di bilancio; ciò nonostante codesto Ente ha ritenuto opportuno adempiere entro l'ordinario termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibri economico finanziario, gli enti devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento delle spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- Prospetto salvaguardia equilibri di bilancio;
- Prospetto controllo di cassa al fine della salvaguardia degli equilibri;
- Situazione dei residui 2020 al fine della salvaguardia degli equilibri;
- Analisi delle partite di giro al fine della salvaguardia degli equilibri;
- Stato di attuazione dei programmi;
- La dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario e dai Responsabili di Servizio.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili di Servizio non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibri di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Il Revisore pertanto prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 18 luglio 2020;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato e sottoscritto

Lì, 20/07/2020

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Margherita Argentero

